



# COMUNE DI LAGO

## Provincia di Cosenza

PIAZZA MATTEOTTI, 4 - CAP. 87035 - TEL. 0982/454071 - FAX 0982/454172 - P.IVA 01385940786

### Ordinanza n. 57 del 21/03/2021

Prot. n. \_1333\_ del 21/03/2021

**OGGETTO:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI PER DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI GIORNO 22 MARZO 2021.

### IL SINDACO

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

**VISTI** i DPCM 01 marzo 2020 e 8 marzo 2020;

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTO** il DPCM del 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

**VISTA** l'ordinanza della Regione Calabria n. 87 del 14 novembre 2020, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni inerenti la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche di ogni ordine e grado sul territorio regionale”.

**VISTO** il DPCM 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

**VISTO** il DPCM del 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

**VISTO** il DPCM del 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41);

**VISTO** il DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”.

**VISTO** il DPCM 14-1-2021 in vigore dal 16.1.2021

**VISTO** l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/00;

**VISTA** l'Ordinanza n. 10 del Presidente della Regione Calabria del 05/03/2021 e s.m.i.;

**VISTO** il D. L. 13 marzo 2021 n.30;

**CONSIDERATO CHE:**

- è opportuno procedere ad una periodica sanificazione degli ambienti lavorativi, al solo scopo precauzionale, nel pieno rispetto della profilassi prevista dalle vigenti leggi in materia.

Per quanto sopra premesso

### **ORDINA**

1. La chiusura straordinaria di tutti gli uffici comunali per la sola giornata di lunedì 22 marzo 2021 al fine della **disinfezione e sanificazione** degli ambienti;

2. il personale dipendente è autorizzato a svolgere la dovuta prestazione lavorativa, ove possibile, presso il proprio domicilio e/o residenza in modalità di lavoro agile o smart-working. Sono comunque garantiti i servizi essenziali di Polizia Locale e Servizi Demografici;

3. tutti i Settori del Comune sono comunque contattabili tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica:

*pec:* [protocollo@pec.comune.lago.cs.it](mailto:protocollo@pec.comune.lago.cs.it) ;

*e-mail ordinaria:* [protocollo@comune.lago.cs.it](mailto:protocollo@comune.lago.cs.it) ;

### **DISPONE**

- la trasmissione della presente al Responsabile del Settore Tecnico al fine degli adempimenti di propria competenza (esecuzione della sanificazione/disinfezione Uffici Comunali);

- la pubblicazione del presente provvedimento, oltre che all'Albo Pretorio online, sulla homepage del sito istituzionale del Comune, sui canali social ufficiali.

### **DISPONE ALTRESÌ**

- La trasmissione della Presente Ordinanza a:
  - Prefettura UTG Cosenza
  - ASP Calabria - Provincia di Cosenza
  - Al Presidente della Regione Calabria
  - Alla Polizia Municipale
  - Alla Stazione dei Carabinieri di Lago
  - Alla Stazione Carabinieri Forestali di Longobardi
  - Alla Guardia di Finanza Tenenza di Amantea

### **DISPONE**

**Salvo** che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

**La Polizia Municipale e Carabinieri di Lago** sono incaricati di vigilare sul rispetto di quanto disposto.

**Avverso** la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Lago, 22/03/2021

IL SINDACO  
f.to Dott. F. Scanga